

Deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2021, n. 26-3278

**D.M. 9 dicembre 2014. D.M. del 13 novembre 2020. Politica regionale per lo sviluppo delle attività produttive. Integrazione della D.G.R. n. 9-624 del 03.12.2019, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 51-2731 del 29.12.2020, per la definizione dei criteri per il cofinanziamento regionale dei programmi di sviluppo presentati ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del D.M. 9 dicembre 2014.**

A relazione dell'Assessore Tronzano:

Premesso che:

l'articolo 6 della legge regionale 34/2004 sancisce che, per l'attuazione della Politica regionale per lo sviluppo delle attività produttive, la Giunta regionale adotta, con riferimento a tutti gli ambiti economico-produttivi interessati, un programma pluriennale d'intervento che indica gli strumenti da attivare nel periodo di riferimento e quantifica le relative risorse finanziarie;

con la D.G.R. n. 21-7209 del 13 luglio 2018 è stato approvato il Programma pluriennale d'intervento del periodo 2018-2020 (di seguito "Programma"), stabilendo, tra l'altro, di demandare alla Direzione Competitività del Sistema Regionale il coordinamento per l'attuazione del Programma sopra citato e l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti necessari alla gestione generale e al recepimento delle proposte di modifica prevenute dai responsabili delle azioni previste;

la D.G.R. n. 9-624 del 03.12.2019 ha stabilito i criteri per il cofinanziamento regionale dei Programmi di sviluppo ai sensi del decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 9 dicembre 2014, mediante un contributo in conto capitale concedibile nella misura pari al 5% degli investimenti ammissibili, con un limite massimo di:

- € 350.000,00 per domande di agevolazione presentate ai sensi dell'art. 9 del D.M. 9 dicembre 2014 – Contratti di sviluppo;
- € 1.500.000,00 per domande di agevolazione presentate ai sensi dell'art. 9 bis del D.M. 9 dicembre 2014 – Accordi di Sviluppo;

la D.G.R. n. 51-2731 del 29.12.2020 ha stabilito di prorogare al 31.12.2021 la validità del Programma pluriennale delle attività produttive 2018-2020, approvato con D.G.R. del 13.07.2018 n. 21-7209, al fine di consentire, entro il 31.12.2021, l'adozione di un nuovo programma delle attività produttive, mediante l'aggiornamento e l'integrazione del programma medesimo, sia con le misure contenute nel documento "Riparti Piemonte Fase 1" approvato con D.G.R. 2-1312 del 4 maggio 2020, e nel documento "Riparti Piemonte Fase 2" approvato con D.G.R. 1-2125 del 23.10.2020, sia con l'evolversi degli scenari economici-sociali dettati dalla diffusione epidemiologica COVID – 19, garantendo continuità alle politiche industriali realizzate in forza del programma pluriennale 2018/2020.

Richiamato, in particolare, che l'articolo 4, comma 6, del D.M. 9 dicembre 2014, stabilisce che specifici accordi denominati "Accordi di programma" possono essere sottoscritti dal Ministero e dalle Regioni, dagli enti pubblici, dall'Agenzia, dalle imprese interessate per iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo dei territori cui le iniziative stesse si riferiscono.

Dato atto che tale fattispecie degli accordi denominati "Accordi di programma" è riconducibile alla disciplina dei contratti di sviluppo (articolo 9 D.M. 9 dicembre 2014) definita dalla soprarichiamata D.G.R. n. 9 – 624 del 03.12.2019.

Premesso, inoltre, che il D.M. del 13 novembre 2020 modifica, tra l'altro, la disciplina degli Accordi di Programma e degli Accordi di Sviluppo, di cui agli articoli 4, comma 6, (Accordi di programma) e 9 bis (Accordi di Sviluppo) del decreto 9 dicembre 2014, al fine di assicurare una maggiore efficacia nel perseguimento degli obiettivi sottesi all'attivazione dei predetti accordi e una più efficiente gestione delle fasi procedurali propedeutiche alla sottoscrizione degli accordi medesimi.

Dato atto che, al fine di consolidare gli effetti delle novità introdotte dal D.M. 13 novembre 2020 che ha innovato e potenziato i criteri di qualificazione per accedere alla sottoscrizione sia degli “Accordi di programma” sia degli Accordi di sviluppo e tenuto conto che le attivazioni delle procedure per la loro sottoscrizione, denominate: “Fast Track”, prevedono la riduzione dei tempi necessari per ottenere le agevolazioni (avvio del programma di sviluppo entro 6 mesi dalla determinazione di concessione e completamento del programma di investimento entro 36 mesi), risulta opportuno integrare la D.G.R. n. 9-624 del 03.12.2019, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 51-2731 del 29.12.2020, prevedendo di specificare che per gli “Accordi di programma” il contributo in conto capitale concedibile, sempre nella misura pari al 5% degli investimenti ammissibili, ha un limite massimo di € 1.000.000,00.

Ritenuto, pertanto, a fronte delle modifiche introdotte dal D.M. 13 novembre 2020, di:

- integrare la D.G.R. n. 9-624 del 03.12.2019, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 51-2731 del 29.12.2020, inserendo, nell’ambito del contributo in conto capitale concedibile nella misura pari al 5% degli investimenti ammissibili, il limite massimo di € 1.000.000,00 per gli accordi denominati “Accordi di programma”, di cui all’articolo 4, comma 6, del D.M. 9 dicembre 2014;
- disporre che la sottoscrizione degli accordi denominati “Accordi di programma” sarà oggetto di approvazione con deliberazione della Giunta Regionale e troverà copertura nei limiti delle risorse disponibili del bilancio regionale;
- demandare alla Direzione Competitività del Sistema Regionale l’adozione di tutti gli atti e provvedimenti necessari all’attuazione della presente deliberazione.

Visti:

lo Statuto Regionale;

il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

la Legge regionale n. 23/2008 e s.m.i., “Disciplina dell’organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

la Legge regionale n. 7 del 12 aprile 2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)"

la Legge regionale n. 8 del 15 aprile 2021 “Bilancio di previsione finanziario 2021/2023”;

la D.G.R. 19 aprile 2021 n. 1 – 3115 “ Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.

la D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 “Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023”

la L.R. 34/2004 interventi per lo sviluppo delle attività produttive.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Quanto sopra premesso, la Giunta regionale, a voti unanimi

*delibera*

- di stabilire, a fronte delle novità introdotte dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 13 novembre 2020, di integrare la D.G.R. n. 9 – 624 del 03.12.2019, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 51-2731 del 29.12.2020, inserendo, nell’ambito del contributo in conto capitale concedibile nella misura pari al 5% degli investimenti ammissibili, il limite massimo di € 1.000.000,00 per gli accordi denominati “Accordi di programma”, di cui all’articolo 4, comma 6, del D.M. 9 dicembre 2014;

- di disporre che la sottoscrizione degli accordi denominati “Accordi di programma” sarà oggetto di approvazione con deliberazione della Giunta Regionale e troverà copertura nei limiti delle risorse disponibili del bilancio regionale;
- di demandare alla Direzione Competitività del Sistema Regionale l’adozione di tutti gli atti e provvedimenti necessari all’attuazione della presente deliberazione;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto regionale e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.Lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

(omissis)